

Regolamento procedurale del Tribunale d'onore dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)

Il Tribunale d'onore dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) emana giusta l'art. 25 lett. d degli Statuti il seguente Regolamento procedurale del Tribunale d'onore.

I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento procedurale disciplina la procedura di fronte al Tribunale d'onore in caso di

- lett. a controversie tra organi e tra soci dell'ASG che riguardino gli interessi dell'Associazione ed in particolare gli Statuti, le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni ed i regolamenti;
- lett. b controversie tra l'ASG ed i suoi soci che riguardino gli interessi dell'Associazione ed in particolare gli Statuti, le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni ed i regolamenti a condizione che non debba essere applicata la procedura in conformità alle disposizioni concernenti l'Organismo di Autodisciplina (OAD);
- lett. c violazioni, da parte di soci dell'Associazione, delle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni e dei relativi regolamenti d'esecuzione, su proposta della Direzione dell'Organismo di Autodisciplina (OAD) ed indipendentemente da eventuali procedure promosse dallo Stato.

II. Disposizioni generali di procedura

Art. 2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nel procedimento le parti hanno segnatamente i seguenti diritti:

- a. il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
- b. il diritto di consultare gli atti;
- c. il diritto di esprimersi sulle risultanze probatorie;
- d. il diritto di essere rappresentate da un avvocato.

Art. 3 *Principio di proporzionalità*

Il procedimento è retto dal principio di proporzionalità.

Art. 4 *Principio dispositivo*

Le parti hanno la facoltà di decidere in merito all'oggetto della controversia.

Il Tribunale d'onore non può accordare di più o cosa diversa da quanto richiesto da ciascuna delle parti, se non in virtù di determinate prescrizioni legali.

Art. 5 *Principio attitatorio*

Fatte salve disposizioni derogatorie contenute nel presente regolamento procedurale, spetta alle parti l'onere di esporre le circostanze fattuali della controversia dinanzi al Tribunale d'onore.

Art. 6 *Principio della buona fede*

Tutte le parti coinvolte nel procedimento devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

Art. 7 *Obbligo di celerità*

Il Tribunale d'onore deve garantire un rapido svolgimento dei processi, affinché sia possibile raggiungere l'obiettivo di concludere entro un anno le procedure di sua competenza. Detto termine andrebbe superato esclusivamente qualora si rendano necessarie procedure probatorie dispendiose o sussistano circostanze straordinarie.

La procedura sommaria dovrebbe concludersi entro un termine di tre mesi.

Art. 8 *Principio di eventualità*

Se il convenuto ha a disposizione diversi mezzi di difesa, è tenuto a raggrupparli immediatamente in modo tale che, qualora una sua argomentazione non dovesse risultare convincente, possa addurre un altro elemento a sostegno della propria tesi. Se il convenuto contraddice questo principio e non fa valere i propri mezzi di difesa nella risposta alla petizione, rimane escluso dal seguito della procedura per quanto concerne i mezzi di difesa di cui non si è avvalso nella suddetta risposta.

Art. 9 *Obbligo di collaborazione*

Le parti e i rispettivi collaboratori sono tenuti a cooperare al procedimento.

Art. 10 Obbligo del segreto

Fatti salvi obblighi legali contrari, il Tribunale d'onore e i suoi ausiliari sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni acquisite nello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 Diritto di consultazione degli atti da parte di terzi / procedura non aperta al pubblico

I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti e le decisioni del Tribunale d'onore.

Qualora sussista un interesse degno di protezione, il Tribunale d'onore può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga lesa alcun interesse legittimo.

La procedura di fronte al Tribunale d'onore non è aperta al pubblico.

Art. 12 Termini

I termini indicati nel presente regolamento procedurale possono essere prorogati solo in casi eccezionali.

Una proroga dei termini viene concessa una sola volta, esclusivamente sulla base di una richiesta motivata e di ragioni sufficienti.

In casi particolarmente gravi, sulla base di una richiesta motivata, è possibile concedere un'ulteriore proroga, fissando un termine perentorio.

Il termine decorre dal giorno successivo alla data in cui la parte interessata riceve la comunicazione.

I termini contenuti nel presente regolamento procedurale, stabiliti in giorni, non decorrono:

- a. dal 7° giorno precedente la Pasqua al 7° giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 18 dicembre al 6 gennaio incluso.

Art. 13 Lingua

A seconda del domicilio del socio interessato, il procedimento viene condotto in lingua tedesca, francese o italiana. Il compito di scegliere la lingua spetta al Presidente.

Le decisioni del Tribunale d'onore sono emanate in lingua tedesca, francese o italiana. Il compito di scegliere la lingua spetta al Presidente.

Art. 14 Notifica delle decisioni

Le decisioni vengono comunicate per iscritto alle parti coinvolte nel procedimento, specificando i considerandi essenziali.

Art. 15 Pubblicazione delle decisioni

Il Tribunale d'onore dispone la pubblicazione delle decisioni, che avviene senza indicazione di nomi.

Il Tribunale d'onore informa periodicamente i soci dell'Associazione in merito alla propria prassi decisionale, in forma adeguata e nel rispetto dell'obbligo di mantenere il segreto.

III. Procedura ordinaria

Sezione 1: Avvio della procedura

Art. 16 Adizione del Tribunale d'onore

La procedura di fronte al Tribunale d'onore viene avviata mediante lettera raccomandata all'attenzione del Presidente del Tribunale stesso (petizione). Le informazioni da riportare nella petizione sono specificate all'art. 21.

Art. 17 Nomina dei giudici del Tribunale d'onore e del giudice dell'istruzione

Entro 30 giorni dal ricevimento della petizione, il Presidente del Tribunale d'onore nomina i giudici competenti per la controversia.

Contestualmente, il Presidente designa un membro del Tribunale d'onore a cui viene affidata l'istruzione del procedimento ("giudice dell'istruzione").

Art. 18 Indipendenza dei giudici del Tribunale d'onore e obblighi derivanti

Ciascun giudice del Tribunale d'onore deve essere indipendente dalle parti e mantenersi tale. Egli è tenuto a esporre senza indugio qualsiasi circostanza atta a sollevare dubbi circa la sua indipendenza nei confronti delle parti o di una sola di esse.

Art. 19 Ricusazione dei giudici del Tribunale d'onore

Ai membri del Tribunale d'onore si applicano per analogia le disposizioni in materia di ricusazione citate all'art. 34 segg. della Legge sul Tribunale federale.

Sezione 2: Procedura d'istruzione

Art. 20 Svolgimento della procedura

Il giudice dell'istruzione avvia la procedura d'istruzione e, qualora lo ritenga necessario, emette decisioni ordinatorie.

Il giudice dell'istruzione offre alle parti coinvolte nel procedimento – e se necessario pure ad altri organi dell'Associazione – l'opportunità di esprimersi in forma scritta. Se lo reputa necessario, egli ascolta le parti nell'ambito di una discussione verbale e raccoglie le prove necessarie, garantendo comunque la parità di trattamento delle parti e il loro diritto di essere sentite.

Tutti i documenti scritti e i ragguagli presentati o comunicati al Tribunale d'onore da una delle parti devono essere inoltrati all'altra parte dal giudice dell'istruzione.

Art. 21 Petizione

La petizione deve contenere nomi e indirizzi delle parti, una domanda e la relativa motivazione, come pure l'indicazione delle disposizioni legali, statutarie o regolamentari sulle quali l'istanza si fonda.

L'attore deve citare le prove nella sua petizione e allegare in forma completa tutti gli atti che ritiene essere pertinenti. La petizione deve essere presentata in duplice copia.

Se l'attore non ottempera ai requisiti di cui ai cpvv. 1 e 2, il Tribunale d'onore, o eventualmente il giudice dell'istruzione, fissa un termine a breve scadenza entro il quale egli dovrà rimediare a tali lacune, pena il mancato esame della petizione.

Art. 22 Risposta alla petizione

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della petizione, il convenuto deve presentare la propria risposta in forma scritta e in duplice copia.

Nella risposta alla petizione, il convenuto deve prendere posizione in merito alla stessa.

Se il convenuto ha sollevato un'eccezione circa la competenza del Tribunale d'onore o la conformità alle prescrizioni della sua designazione, la risposta alla petizione deve riportare i fondamenti giuridici e materiali dell'eccezione.

Il convenuto deve citare le prove nella sua risposta alla petizione e allegare in forma completa tutti gli atti che ritiene essere pertinenti.

Art. 23 Scambio di scritti

Il giudice dell'istruzione provvede a un rapido svolgimento della procedura. Se necessario, è possibile ordinare uno scambio di replica e duplica. Il giudice dell'istruzione decide se esso debba avvenire oralmente o per iscritto. Di norma, lo scambio dovrebbe avere luogo nell'ambito di una procedura orale.

Art. 24 Eccezione d'incompetenza del Tribunale d'onore

Il Tribunale d'onore ha il potere di decidere in merito alle eccezioni relative alla propria competenza. Queste ultime devono essere sollevate al più tardi nella risposta alla petizione.

In generale, il Tribunale d'onore deve decidere preliminarmente in merito a questo tipo di eccezioni. Esso, tuttavia, può continuare la procedura senza esprimere alcun verdetto fino all'adozione della decisione finale.

Art. 25 Procedura orale

Nell'ambito del procedimento, il giudice dell'istruzione può ordinare in qualsiasi momento una discussione verbale.

In tal caso, il giudice dell'istruzione deve comunicare alle parti con sufficiente anticipo il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgerà la discussione verbale.

Nel limite del possibile, la procedura orale deve essere condotta lo stesso giorno del tentativo di conciliazione.

Art. 26 Procedura di conciliazione

Il giudice dell'istruzione può tentare in qualsiasi momento di conciliare le parti. Un tentativo in questo senso deve essere effettuato al più tardi prima della raccolta delle prove.

Art. 27 Prove

L'onere della prova per i fatti su cui si basano la petizione e la relativa risposta è a carico delle singole parti. Ciascuna di esse, nel rispettivo documento, deve citare le proprie prove e allegare in forma completa gli atti che ritiene essere pertinenti.

Se l'oggetto della procedura del Tribunale d'onore è costituito dalla violazione di regole deontologiche, il socio al quale viene imputata detta violazione deve dichiarare spontaneamente la propria situazione patrimoniale al Tribunale d'onore. Se egli non assolve a tale obbligo, si presume che possa vantare una situazione patrimoniale solida. L'ASG deve esporre i fondamenti relativi alla commisurazione della pena convenzionale (gravità della violazione e grado di colpa), eccezion fatta per la situazione patrimoniale.

Al termine della procedura probatoria, le parti hanno la possibilità di prendere posizione.

Il Tribunale d'onore deve giudicare a propria discrezione l'ammissibilità, la rilevanza, l'importanza e il valore probatorio delle prove fornite.

Se nel corso della raccolta delle prove sono minacciati segreti commerciali di una parte coinvolta nel procedimento, il giudice dell'istruzione ordina l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini della tutela degli interessi di segretezza.

Se una parte coinvolta nel procedimento rifiuta di cooperare alla raccolta delle prove, il Tribunale d'onore valuterà questo atteggiamento a propria discrezione.

Art. 28 Inadempienze

Se l'attore omette di correggere e/o integrare la propria petizione in conformità a quanto richiesto dall'art. 21 del presente regolamento entro il termine stabilito, il Tribunale d'onore emana una decisione di non entrata nel merito.

Se il convenuto non trasmette la propria risposta alla petizione entro il termine stabilito dal giudice dell'istruzione, quest'ultimo ordina la continuazione della procedura.

Se una delle parti, citata in conformità al presente regolamento, non si presenta a un'udienza senza fornire motivi sufficienti, il giudice dell'istruzione può continuare la procedura.

Se, dopo essere stata regolarmente invitata, una delle parti non fornisce una prova entro il termine fissato, il Tribunale d'onore può emettere la propria decisione sulla base delle prove che sono state assunte.

Art. 29 Conclusione della procedura d'istruzione

Al termine della procedura d'istruzione, il giudice dell'istruzione presenta una proposta al Presidente del Tribunale e gli consegna la pratica.

Art. 30 Rinuncia ad eccepire una violazione del presente regolamento procedurale

La parte che, pur essendo a conoscenza del fatto che una disposizione o un requisito sancito dal presente regolamento non è stato rispettato, continua la procedura senza sollevare immediatamente un'obiezione al riguardo, è ritenuta aver rinunciato a tale obiezione.

Sezione 3: Conclusione della procedura

Art. 31 Deliberazioni e votazioni

Non appena la causa è matura per il giudizio, il Tribunale d'onore emette la propria decisione finale.

La decisione viene presa da tre membri del Tribunale d'onore, con esclusione del giudice dell'istruzione.

Le deliberazioni del Tribunale d'onore sono segrete.

Il Tribunale d'onore si costituisce autonomamente e nomina il Presidente di turno.

Il Tribunale d'onore è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il Presidente ha voto preponderante. È possibile adottare decisioni per via circolare, a condizione che tutti i membri abbiano espresso il proprio voto e nessuno di essi richieda una deliberazione orale.

Art. 32 Sentenza, decisione di non entrata nel merito o decisione di non luogo a procedere

La procedura si conclude con una sentenza, una decisione di non entrata nel merito o una decisione di non luogo a procedere (***“decisione del Tribunale d'onore”***).

Art. 33 Sanzioni

In caso di violazione delle regole deontologiche, il Tribunale d'onore, in applicazione dell'art. 15 delle Regole deontologiche, individua la sanzione adeguata da comminare al socio in questione.

Art. 34 Contenuto della decisione del Tribunale d'onore

La decisione del Tribunale d'onore contiene:

- a. i nominativi dei giudici del Tribunale d'onore;
- b. la designazione delle parti;
- c. le istanze delle parti, o, in mancanza di concrete richieste, una descrizione dei punti litigiosi;
- d. fatto salvo il caso in cui le parti vi abbiano rinunciato esplicitamente, un'esposizione dei fatti e i considerandi di diritto;
- e. il dispositivo sul merito della lite;
- f. il dispositivo in relazione all'entità e alla ripartizione delle spese procedurali e delle indennità ripetibili di patrocinio.

Art. 35 Accordo o altri motivi per la chiusura del procedimento

Qualora le parti, prima che il Tribunale d'onore emetta la propria decisione, dovessero accordarsi per la composizione della controversia, il Tribunale d'onore può alternativamente decidere la chiusura del procedimento oppure, su richiesta di entrambe le parti e con il proprio assenso, registrare l'accordo sotto forma di decisione emanata dallo stesso Tribunale d'onore con l'accordo delle parti. Il Tribunale d'onore non è tenuto a motivare la suddetta decisione.

Se, prima della pronuncia della decisione, la continuazione del procedimento diventa inutile o impossibile per qualsivoglia ragione non menzionata nel cpv. 1, il Tribunale d'onore deve informare le parti della propria intenzione di emanare una decisione concernente la chiusura del procedimento.

Il Tribunale d'onore ha la facoltà di emanare una simile decisione, a meno che una parte non sollevi opposizioni giustificate al riguardo.

Art. 36 Rettifica della decisione del Tribunale d'onore

Entro 30 giorni dal ricevimento della decisione del Tribunale d'onore, ognuna delle parti può chiedere al Tribunale stesso di rettificare errori di calcolo, di scrittura, di stampa o altri errori di natura analoga contenuti nella decisione, informando l'altra parte di tale richiesta. Il Tribunale d'onore può assegnare all'altra parte un termine, di regola non superiore a 30 giorni, per prendere posizione in merito.

Il Tribunale d'onore può effettuare di propria iniziativa simili correzioni entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 37 Onorari/spese

A titolo di compenso per aver collaborato al procedimento, i membri del Tribunale d'onore percepiscono un onorario stabilito dal Presidente del tribunale giudicante, in conformità al Regolamento separato concernente gli onorari e le spese.

Il Tribunale d'onore deve indicare nella propria decisione le spese relative al procedimento. Queste ultime fanno riferimento a quanto disposto dal Regolamento separato concernente gli onorari e le spese.

Art. 38 Conservazione e distruzione degli atti

Al termine dell'esame di un caso, il Presidente del tribunale giudicante inoltra tutti gli atti alla sede principale dell'ASG.

Gli atti relativi al procedimento non possono essere distrutti prima che siano trascorsi dieci anni dal loro passaggio in giudicato.

IV. Procedura sommaria

Art. 39 Scopo e riferimento

La procedura sommaria è finalizzata a garantire un procedimento rapido e a basso costo. Si applica esclusivamente se entrambe le parti ne fanno richiesta e raggiungono un accordo in merito.

Le norme stabilite negli articoli precedenti di questo regolamento sono applicabili per analogia anche alla procedura sommaria, fatte salve disposizioni diverse contenute nella presente sezione.

Art. 40 Avvio della procedura

La procedura viene avviata con l'invio, tramite lettera raccomandata, di una petizione ai sensi dell'art. 21 corredata da una richiesta esplicita di seguire la procedura sommaria. Il documento va inoltrato in duplice copia all'attenzione del Presidente del Tribunale d'onore (di seguito la petizione e la richiesta saranno denominate collettivamente "petizione").

Art. 41 Svolgimento della procedura

Il Presidente nomina il giudice dell'istruzione che, con il consenso di entrambe le parti, svolge la funzione di giudice unico del Tribunale d'onore nell'ambito della procedura sommaria (per semplificare, di seguito sarà denominato "giudice dell'istruzione").

Il giudice dell'istruzione dirige la procedura sommaria e, qualora lo ritenga necessario, emette decisioni ordinatorie nonché la sentenza nell'ambito della procedura sommaria.

Art. 42 Posizione del convenuto nei confronti della procedura sommaria

Il convenuto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della petizione, deve dichiarare per iscritto se accetta o rifiuta l'applicazione della procedura sommaria anziché di quella ordinaria.

Art. 43 Conseguenze della presa di posizione del convenuto

La procedura sommaria viene applicata soltanto se il convenuto dà il proprio consenso entro il termine che gli è stato imposto. In questo caso, il convenuto deve presentare una risposta scritta alla petizione in duplice copia entro 15 giorni dalla data in cui ha espresso il proprio consenso (data del timbro postale). Nella risposta alla petizione, egli deve prendere posizione in merito alla stessa.

Se il convenuto non acconsente all'applicazione della procedura sommaria entro il termine che gli è stato imposto, si segue la procedura ordinaria. Il giudice dell'istruzione fissa un termine entro il quale l'attore può, se lo desidera, riformulare o integrare la petizione. Il Presidente del Tribunale d'onore nomina i relativi giudici in conformità all'art. 17.

Art. 44 Mezzi di prova

Sono ammessi quali mezzi di prova documenti e l'audizione personale delle parti.

Art. 45 Designazione

I mezzi di prova devono essere consegnati in forma completa unitamente alla petizione o alla relativa risposta; qualora ciò non fosse possibile è necessario menzionarli.

Art. 46 Procedura di conciliazione

Dopo il primo scambio di scritti, il giudice dell'istruzione cita le parti per avviare un tentativo di conciliazione ed effettuare uno scambio di replica e duplica nonché per raccogliere le prove.

Art. 47 Procedura orale

Se il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice dell'istruzione offre l'opportunità di replica e duplica orale e successivamente raccoglie le prove. Il tentativo di conciliazione, lo scambio di replica e duplica e la procedura probatoria hanno luogo lo stesso giorno.

Art. 48 Effetti delle inadempienze

Se l'attore omette di comparire all'udienza senza sufficiente giustificazione o non adempie ai requisiti di cui agli artt. 40 e 45, la decisione verrà presa sulla scorta degli atti.

Se il convenuto omette di comparire all'udienza senza sufficiente giustificazione o non adempie ai requisiti di cui all'art. 43 cpv. 1 e all'art. 45, si ritiene che abbia approvato l'esposizione dei fatti operata dall'attore e rinunciato a sollevare eccezioni.

Art. 49 Sentenza

Non appena la causa è matura per il giudizio, il giudice dell'istruzione emette la propria sentenza in veste di giudice unico del Tribunale d'onore. Alle parti non vengono comunicate le motivazioni, ma soltanto il dispositivo della sentenza. Quest'ultima passa immediatamente in giudicato.

Se una delle parti desidera conoscere le motivazioni, deve presentare una richiesta scritta in tal senso entro 15 giorni dalla notifica della sentenza. Alla parte richiedente sarà addebitato un costo ai sensi del Regolamento separato concernente gli onorari e le spese.

V. Rimedi giuridici

Art. 50 Adizione del tribunale arbitrale

Il tribunale arbitrale può essere adito entro 30 giorni dalla notifica della decisione finale motivata del Tribunale d'onore:

- dall'ASG:
 - se un socio non versa una pena convenzionale inflitta dal Tribunale d'onore in conformità alle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni;
 - quale istanza d'impugnazione per il riesame di decisioni pronunciate dal Tribunale d'onore.
- da un socio:
 - quale istanza d'impugnazione per il riesame di decisioni pronunciate dal Tribunale d'onore.

In linea di principio, i rimedi giuridici hanno un effetto sospensivo. Il Tribunale d'onore ha la facoltà di revocare l'effetto sospensivo a un rimedio giuridico al fine di tutelare la reputazione della categoria professionale dei gestori indipendenti di patrimoni svizzeri a livello nazionale e internazionale.

Art. 51 Peculiarità della procedura sommaria

Le sentenze emesse nell'ambito di una procedura sommaria possono essere impugnate per iscritto presso il Tribunale d'onore entro 30 giorni dalla notifica della sentenza debitamente motivata emessa dal giudice dell'istruzione, qualora si faccia valere che la sentenza impugnata sia fondata, a svantaggio del ricorrente,

1. sulla violazione di un principio fondamentale della procedura,
2. su un assunto arbitrario o in contrasto con gli atti oppure
3. sulla violazione di un diritto sostanziale.

L'impugnazione della procedura sommaria non ostacola l'esecutività della sentenza, a condizione che il Tribunale d'onore non disponga altrimenti.

Il ricorrente deve specificare in quale misura impugna la sentenza e quali modifiche richiede, producendo o designando i relativi mezzi di prova ammessi nell'ambito della procedura sommaria. Egli è tenuto a motivare le proprie istanze e ad allegare la sentenza impugnata. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia.

Il ricorso viene revocato, e la procedura dichiarata conclusa, se la quota di spese relative alla procedura sommaria addebitata al ricorrente non viene corrisposta entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

Se il ricorso non appare senz'altro irricevibile o infondato e il ricorrente ha corrisposto per intero le spese che gli erano state addebitate in relazione alla procedura sommaria finora condotta, il ricorso viene inviato alla controparte, la quale dovrà presentare una risposta scritta entro 30 giorni, nonché produrre o designare i relativi mezzi di prova ammessi nell'ambito della procedura sommaria. La risposta al ricorso deve essere presentata in duplice copia.

La decisione viene presa da tre membri del Tribunale d'onore, con esclusione del giudice dell'istruzione, entro tre mesi dalla conclusione dello scambio di scritti relativi al ricorso e, se necessario, al termine di un'eventuale procedura probatoria.

Il Tribunale d'onore, nella propria decisione, ridefinisce le spese relative al ricorso ed eventualmente, a propria discrezione, le spese legate alla procedura sommaria che ciascuna delle parti è tenuta a sostenere. Le spese fanno riferimento a quanto disposto dal regolamento separato concernente gli onorari e le spese.

Art. 52 Esecuzione

L'esecuzione delle decisioni del Tribunale d'onore non impugnate davanti al Tribunale arbitrale compete all'ASG.

VI. Disposizioni finali e transitorie

Art. 53 Entrata in vigore

Il presente regolamento procedurale entra in vigore il 15 maggio 2009 ed è applicabile a tutte le procedure del Tribunale d'onore avviate in conformità agli artt. 16 e 40 alla data di entrata in vigore o successivamente.

Art. 54 Procedure pendenti

Il presente regolamento procedurale non si applica alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore.